

COMUNE DI COLOSIMI

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 40 Seduta del 04.06.2013	OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE EX ART.2, COMMA 9-BIS DELLA L. N.241/90. MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
---	--

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTI	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
RAFFAELE RIZZUTO	X	
MANOLO TALARICO	X	
BENEDETTO LEO		X
FRANCESCO VARANO	X	
ANGELO COLOSIMO	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Geom Raffaele RIZZUTO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa alla riunione il segretario comunale Dott.ssa Cristina GIMONDO

Su proposta del segretario comunale

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE EX ART.2, COMMA 9-BIS DELLA L. N.241/90. MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

VISTA

La normativa sotto indicata:

il titolo IV - "Organizzazione e personale" del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.69 del 30 dicembre 2010, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni recante:”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

l'art.2 della legge n.241/1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”;

il comma 6 del citato articolo 2 della L. n.241/90, stabilisce, inoltre, che “I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”;

gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;

la regolamentazione dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del “silenzio significativo”, nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto);

la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art.2 L. n.241/90);

il testo del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n.35, recante:”Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, conosciuto anche come decreto “Semplifica Italia” in particolare l'art. 1 inerente Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi che testualmente si trascrive:

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

”8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un

termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

DATO ATTO

Che occorre provvedere alla individuazione , nell'ambito delle figure apicali, dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia;

CONSIDERATO

Che il Segretario Comunale è l'unico apicale/dirigente che per le funzioni ad esso attribuite è il soggetto che detiene i poteri di coordinamento dei dirigenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 107 TUEL e che quindi dovrà farsi carico della conclusione del procedimento mediante l'esercizio dei poteri di avocazione e sostituzione verso i funzionari ritardatari ed inadempienti;

RITENUTO

Pertanto di individuare nel segretario comunale il funzionario di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 9 cos' come modificato dal D.L. N° 5/2012;

DATO ATTO

Che il commissario ad acta , figura prevista dal codice del processo amministrativo. viene nominato, normalmente, dal giudice amministrativo nell'ambito del giudizio di ottemperanza al fine di emanare i provvedimenti che avrebbe dovuto emettere l'Amministrazione inadempiente (si dice ad actum, nel caso in cui egli debba emanare un singolo provvedimento);

Che ai sensi del art. 1 co.9-ter , che modifica il D.Lgv 241/1990, può essere nominato anche dal dirigente/segretario;

che pertanto, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 del D.Lgv. 241/1990 , il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis, il segretario comunale nella fattispecie, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

che trattandosi di mero atto di indirizzo politico non sono richiesti i pareri di cui all'art. 49 T.U. D.L.gs 267/2000;

Ciò premesso;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Individuare nel segretario comunale pro-tempore , il funzionario di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 9 così come modificato dal D.L. N° 5/2012.

Dare atto:

che il segretario comunale è tenuto, su richiesta specifica dell'interessato, a concludere, entro un termine pari a metà di quello originariamente previsto, il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Che fanno capo al segretario comunale gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 9 quater del D.L. 5/2012

Notificare il presente atto al segretario comunale interessato.

Disporre la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Trasparenza Valutazione e merito.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Cristina Gimondo

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto in premessa,

APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

